

RG 610/13

CRON. 1354/15

REP. n. 1189/15

15 GIU 2015

oppetto

bencari



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

dott. Luigi GRIMALDI

PRESIDENTE

dott. Caterina MAZZITELLI

CONSIGLIERE

dott. Alfredo GROSSO

CONSIGLIERE REL.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 610/2013 R.G. promossa da:

BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.a., rappr. e dif. per delega in atti dall'avv. P. Rossi ed elett.te dom. in Torino, c.so G. Ferraris 71 presso lo studio dell'avv. M. Pace.

APPELLANTE

CONTRO

BS2 S.r.l., BONGIOVANNI Roberto e BERNOCCO Francesca, elett.te dom. in Cherasco (CN), v. Garibaldi 26, presso lo studio dell'avv. M. Michela da cui, oltre che dall'avv. G. Cuppone, sono rappr. e dif. per delega in atti.

APPELLATI

CONCLUSIONI PRECISATE IL 20.1.2015

CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,



contrariis rejectis;

nel merito,

riformare parzialmente, per i motivi tutti di cui in narrativa, la sentenza nr. 631/2012 delli 5/11/2012, resa tra le parti dal Tribunale di Cuneo nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Rg. nr. 2008/2011, e segnatamente i relativi capi nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 9), per l'effetto dichiarando tenuti e condannando gli appellati al pagamento in favore della parte appellante della somma capitale di euro 47.000,00 oltre accessori, nonché mandando assolta la Banca esponente da ogni avversaria domanda.

In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio.

CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:

Piaccia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

in via preliminare ed in rito:

- *"dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'atto di appello proposto da Bre s.p.a. per le motivazioni di cui al punto A) del presente atto";*

nel merito:

-*"respingere l'appello proposto da Bre s.p.a. perché infondato in fatto ed in diritto".*

In ogni caso con vittoria di spese e diritti del presente grado del procedimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 13 ottobre 2011, la S.r.l. BS2 nonché i fideiussori Roberto Bongiovanni e Francesca Bernocco proponevano opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Cuneo n. 650\2011, notificato il 22 agosto 2011, emesso su ricorso della S.p.a. Banca Regionale Europea al fine di ottenere il pagamento della complessiva somma di € 43.455,16= di cui € 501,60= da parte della società ed a titolo di scoperto di conto corrente ed € 42.953,56= da parte della società e dei fi-



deiussores in relazione a contratto di mutuo chirografario stipulato il 26 luglio 2010.

Assumevano -sotto vari profili- di non dovere le somme ingiunte ed in via riconvenzionale chiedevano che il Tribunale annullasse o dichiarasse la nullità del contratto di mutuo condannando conseguentemente la Banca alla restituzione delle rate già versate; risolvesse o dichiarasse inefficaci le fideiussioni; dichiarasse l'illegittimità della segnalazione effettuata dalla Banca alla Centrale Rischi; condannasse la Banca al risarcimento del danno, anche ex art. 96 c.p.c. e le ordinasse di provvedere alla cancellazione del nominativo degli opposenti.

La S.p.a. Banca Regionale Europea si costituiva in giudizio contestando il fondamento dell'opposizione e delle domande avversarie, di cui chiedeva il rigetto chiedendo, in ogni caso, la condanna degli opposenti al pagamento delle somme ingiunte.

Con sentenza n. 631/2012, pubblicata il 7 novembre 2012, il Tribunale:

- Revocava l'opposto decreto;
- Dichiarava la nullità del contratto di mutuo ed inefficaci le fideiussioni prestate dal Bongiovanni e dalla Bernocco;
- Condannava la convenuta opposta alla restituzione delle rate di mutuo già versate, pari ad € 4.046,44=;
- La condannava al risarcimento del danno non patrimoniale in misura pari ad € 5.000,00=;
- Ordinava la cancellazione della segnalazione del nominativo della società BS2 dalla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia;
- Rigettava la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
- Condannava gli opposenti in via solidale al pagamento, in favore della Banca, della somma di € 501,60=;
- Condannava la Banca a rifondere agli opposenti le spese di lite.

Il tutto oltre agli interessi legali sulle somme capitali.

Con atto di citazione notificato il 9 aprile 2013, la S.p.a. Banca Regionale Europea interponeva appello avverso tale sentenza chiedendone la parziale riforma sulla base dei motivi di cui *infra* al fine di ottenere il rigetto dell'opposizione e delle domande



avversarie.

La S.r.l. BS2, Roberto Bongiovanni e Francesca Bernocco si costituivano chiedendo il rigetto dell'appello, di cui eccepivano l'inammissibilità ex art. 342 o 348 bis c.p.c..

All'udienza del 20 gennaio 2015 precisate le conclusioni definitive la Corte assumeva la causa a decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito dei rispettivi scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La S.r.l. BS2 era titolare di conto corrente acceso presso la Banca Regionale Europea su cui operava una serie di conti anticipi e che al 10 luglio 2009 presentava un saldo a debito per € 61.466,10=.

Nel gennaio 2010 BS2, Pietro Bongiovanni e Francesca Bernocco avevano presentato ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per accertare l'effettivo saldo del c/c che essi assumevano trovarsi a debito soltanto per effetto dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e dell'applicazione di costi non convenuti.

Il 26 luglio 2010 BS2 ha stipulato un contratto di prestito finanziario chirografario ordinario per la somma di € 47.000,00=, garantito da fideiussione da parte di Roberto Bongiovanni e della Bernocco sino a concorrenza della somma di € 70.500,00=.

Tale somma è stata versata sul suddetto c/c della società che al 30 giugno 2010 presentava un saldo (apparentemente) debitore di € 46.789,74=: per effetto dell'accredito del mutuo il saldo è divenuto positivo per € 475,49=.

Nelle more, nella procedura di ATP il CTU nominato aveva provveduto al ricalcolo del saldo del c/c formulando varie ipotesi che portavano, comunque, ad un suo saldo attivo da un minimo di € 14.453,22= ad un massimo di € 65.273,92=.

Il 29 novembre 2010 le parti hanno concluso accordo transattivo con cui la Banca ha riconosciuto a credito della cliente la somma di € 43.000,00= che ha provveduto a versarle.

L'11 marzo 2011 essa ha inviato alla società ed ai suoi garanti diffida ad adempiere relativamente alle rate di mutuo da novembre 2010 a marzo 2011 e nel giugno 2011



ha comunicato il recesso dal c/c e dall'affidamento segnalando, poi, la posizione della società alla Centrale Rischi.

Con ricorso depositato l'1 agosto 2011 la Banca ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo volto ad ottenere il pagamento (a) del saldo negativo del c/c (€ 501,60=) nonché (b) del residuo dovuto a seguito della risoluzione del mutuo (€ 42.953,56=).

Il Tribunale è partito dalle circostanze non controverse secondo cui:

1. il mutuo era finalizzato a ripianare lo scoperto di c/c;
2. il c/c -a seguito degli accertamenti compiuti in sede di ATP- presentava un saldo attivo e non passivo e l'unica ragione dell'apparente saldo passivo era costituita dall'applicazione di costi ed interessi non dovuti e non pattuiti nonché dalla loro illegittima capitalizzazione trimestrale.

Ha, quindi, richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di merito e secondo cui tra il contratto di mutuo stipulato per ripianare il saldo debitore di un c/c (N.B.; e non era controverso che ciò fosse avvenuto nel caso di specie) ed il contratto di c/c vi è un collegamento negoziale che li rende interdipendenti con la conseguenza che laddove il saldo debitore derivi dall'applicazione di clausole nulle o da addebiti illegittimi, i relativi vizi vengono a ripercuotersi anche sul contratto di mutuo.

Il Tribunale ha, quindi:

1. revocato l'opposto decreto ingiuntivo;
2. dichiarato la nullità del contratto di mutuo dando, peraltro, espressamente atto di non poter pronunciare in merito al conseguente obbligo di restituzione in difetto di apposita domanda da parte della Banca;
3. dichiarato inefficaci le fideiussioni del Bongiovanni e della Bernocco;
4. condannato la Banca alla restituzione delle rate di mutuo già versate, oltre agli interessi legali;
5. condannato la Banca al risarcimento del danno non patrimoniale in misura di € 5.000,00=;
6. ordinato la cancellazione dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia in quanto connessa all'inadempimento di un contratto



nullo.

Ha, invece, respinto l'opposizione quanto allo scoperto di c/c e rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dagli opposenti.

Questi non hanno proposto appello incidentale, ma hanno eccepito l'inammissibilità ex art. 348 bis e 342 c.p.c. di quello della Banca: tale eccezione è, però, priva di fondamento e quanto alla seconda ragione di inammissibilità il rispetto di quanto da essa imposto nella sua attuale formulazione è comunque desumibile dalle argomentazioni che seguono.

Con il **primo motivo (punto 1 dell'atto di appello)** deduce la Banca (dando per pacifico che il contratto di mutuo era stato stipulato per azzerare il saldo passivo del c/c) che:

1. essendo la somma di € 43.000,00= oggetto della transazione stata corrisposta alla correntista, l'importo di € 47.000,00= erogato a titolo di finanziamento dovrebbe essere restituito in quanto estraneo alla transazione che riguardava soltanto lo scoperto del c/c;
2. il contratto di finanziamento non sarebbe affetto da alcun profilo di illiceità avendo BS2 assunto le proprie obbligazioni consapevolmente e liberamente;
3. la società avrebbe provveduto spontaneamente a versare le prime rate di ammortamento confermando così la propria volontà di adempiere ad un'obbligazione validamente assunta;
4. la segnalazione alla Centrale Rischi sarebbe stata legittima ed, anzi, doverosa;
5. allo stesso modo, sarebbe infondata la domanda risarcitoria nonché valide ed efficaci le fideiussioni prestate dal Bongiovanni e dalla Bernocco;
6. il proprio credito era stato idoneamente provato.

Tale motivo, pur non censurando specificamente la motivazione della sentenza di primo grado in punto nullità del contratto di mutuo, è comunque infondato in tutti i suoi profili, volti a dimostrarne l'erroneità per le ragioni che seguono:

1. Le questioni relative alla transazione sono irrilevanti ai fini che ora interessano



proprio perché -come afferma la stessa Banca- essa riguardava il solo scoperto di c/c ed il mutuo era ad essa del tutto estraneo. Il cliente non era affatto tenuto a coinvolgere nella transazione anche la questione relativa al mutuo ed in relazione alla sua restituzione v. *infra*;

2. L'argomentazione è del tutto inconferente: il Tribunale non ha, infatti, annullato il contratto di mutuo per vizio del consenso e per non avere BS2 assunto le relative obbligazioni "consapevolmente e liberamente", ma ne ha dichiarato la nullità in sostanza per difetto di causa concreta, essendo il mutuo volto a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente soltanto in forza dell'illegittima applicazione di clausole contrattuali nulle ovvero di oneri neppure patuiti;
3. Trattandosi di nullità, essa -ex art. 1423 c.c.- non poteva essere convalidata, tantomeno per effetto del versamento di alcune rate.


L'infondatezza del motivo per tali profili ne comporta del pari l'infondatezza in merito a quanto dedotto sub 4, 5 e 6 trattandosi di aspetti meramente consequenziali e su cui l'appello non svolge specifiche argomentazioni.

Il secondo motivo (punto 2 dell'atto di appello) riguarda le conseguenze restitutorie della declaratoria di nullità:

1. il Tribunale avrebbe riconosciuto l'obbligo di restituzione della somma mutuata ammettendo così la fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla Banca in via monitoria: il Tribunale avrebbe smentito tutte le proprie precedenti argomentazioni in punto nullità del contratto di finanziamento mostrando di condividere le difese della Banca secondo le quali la somma andava "in un modo o nell'altro" restituita;
2. il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non proposta la domanda restitutoria che, invece, era contenuta nelle conclusioni assunte in primo grado.

Il motivo è infondato innanzitutto quanto al primo profilo, ove viene completamente travisato il significato della sentenza di primo grado.

Il Tribunale ha, appunto, fatto riferimento all'ovvio effetto restitutorio derivante dalla



nullità del contratto mentre la domanda della Banca era di adempimento del contratto di mutuo, ritenuto -invece- valido e da essa risolto: non vi è, quindi, alcuna contraddizione tra la ritenuta nullità del contratto e la sussistenza di tale obbligo.

Quanto al secondo profilo va detto in primo luogo che, come si è visto, il Tribunale ha affermato non esservi domanda da parte della Banca in merito alla restituzione della somma mutuata e, quindi, sul punto non può esservi formato alcun giudicato.

Ciò posto, in effetti essendo l'importo mutuato stato accreditato su di un conto corrente in passivo si è trattato di una mera operazione contabile che ha avuto il mero effetto, appunto di tipo contabile, di "abbattere" il relativo scoperto che si è successivamente rivelato insussistente.

A tutto concedere potrebbe considerarsi effettivamente erogata la sola somma per la quale il conto era divenuto attivo (di € 475,49=), ma esso è successivamente divenuto passivo nella misura di cui si è detto e la sentenza di primo grado ha condannato BS2 al pagamento del relativo saldo negativo, circostanza -questa- che dimostra ulteriormente come, in realtà, la somma mutuata non sia stata erogata, con la conseguente infondatezza della pretesa della Banca di ottenere la restituzione del relativo importo.

L'appello deve, pertanto essere respinto.

Le spese del gravame seguono la soccombenza della S.p.a. Banca Regionale Europea ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 10.3.2014, n. 55.

In difetto di prova di pattuizioni intercorse fra la parte vittoriosa ed il suo difensore; tenuto conto del valore del *decisum* (compreso nello scaglione sino ad € 52.000,00=) e degli effetti della decisione; della non complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati del giudizio, le spese si liquidano come segue:

- ✓ Fase di studio: € 1.960,00=;
- ✓ Fase introduttiva: € 1.350,00=;
- ✓ Fase decisoria: € 3.305,00=.



Nel corso del giudizio d'appello non è stata svolta un'autonoma fase istruttoria o di effettiva trattazione e le attività difensive relative alla valutazione del materiale acquisito in primo grado vengono ad essere assorbite da quelle attinenti alla fase decisoria.

Il totale è di € 6.615,00=, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, CPA ed IVA sull'imponibile se non detraibile dalla parte vittoriosa.

Dagli atti non risultano spese vive da considerarsi documentate.

Essendo l'impugnazione principale stata interamente respinta, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30.5.2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando;

- a) Respinge l'appello proposto dalla S.p.a. Banca Regionale Europea nei confronti della S.r.l. BS2, di Roberto Bongiovanni e di Francesca Bernocco avverso la sentenza n. 631/2012, pubblicata il 7 novembre 2012, del Tribunale di Cuneo, che conferma;
- b) Condanna la S.p.a. Banca Regionale Europea a rifondere alla S.r.l. BS2, Roberto Bongiovanni e Francesca Bernocco le spese del grado di appello, liquidate come da motivazione in complessivi € 6.615,00=, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA;
- c) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30.5.2002, n. 115.

Così deciso in Torino, in Camera di Consiglio il giorno 3 giugno 2015


IL CONSIGLIERE EST.

Alfredo GROSSO



IL PRESIDENTE

Luigi GRIMALDI



Direttore Amministrativo
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

DEPOSITATO nella Cancelleria della Corte
d'Appello di Torino li..... 5 GIU 2015

-9-

IL CANCELLIERE
Direttore Amministrativo
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

